

N R.G. n. 205/2022

**TRIBUNALE DI BERGAMO***Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Laura De Simone      Presidente
- dott.ssa Elena Gelato          Giudice
- dott.ssa Angela Randazzo      Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevato che in data 4 agosto 2022 la Procura della Repubblica ha richiesto ai sensi dell'art. 6 l. fall. il fallimento della società

osservato che con comparsa di costituzione depositata in data 20.9.2022 parte debitrice ha contestato la richiesta di fallimento, eccependo fra l'altro l'inammissibilità e irritualità della domanda in ragione dell'entrata in vigore a far tempo dal 15 luglio 2022 del Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni);

rilevato che all'udienza del 21.9.2022 il Pubblico Ministero non è comparso;

considerato, preliminarmente, che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata; ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Corte di Cassazione, 14 gennaio 2019, n. 643);

osservato, ciò posto, che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (Cassazione civile, 11 luglio 2022, n. 21865);

ritenuto, inoltre, che il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, codificato dall'art. 112 c.p.c., comporta il divieto per il giudice di attribuire un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda; ed esso è da ritenersi violato ogni qual volta lo stesso giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando uno degli elementi identificativi dell'azione, cioè il *petitum* e la *causa petendi*, riconosca un bene della vita diverso da quello richiesto, ovvero ponga a fondamento della propria decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere;

ritenuto, nel caso in esame, che la domanda di dichiarazione di fallimento e di apertura della liquidazione giudiziale siano sostanzialmente sovrapponibili, sol che si consideri la comunanza di *causa petendi*, e cioè l'insolvenza delle imprese non minori, di *petitum*, e cioè l'apertura di una procedura concorsuale dai caratteri del tutto similari;

valutato, sotto tale ultimo profilo, che la liquidazione giudiziale è sostanzialmente modellata sulla disciplina del fallimento, di cui riprende – dagli art. 121 e ss. c.c.i. – in buona sostanza moltissime norme già contenute nella “vecchia” legge fallimentare;

preso atto che le maggiori novità che caratterizzano la liquidazione giudiziale rispetto al fallimento vanno nella direzione di incentivare l'efficienza della procedura e contenere i tempi, attraverso i quali è possibile pervenire alla soddisfazione dei creditori, ma non mutano i presupposti costitutivi della domanda di apertura della procedura concorsuale;

considerato ancora che l'inammissibilità, come istituto di diritto processuale civile, può essere predicata solo in presenza di un vizio dell'atto introduttivo del giudizio – secondo taluna dottrina delle sole impugnazioni – insanabile o sanabile all'origine, ma in concreto non sanato;

ritenuto per tale ragione che l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte debitrice non sia suscettibile di accoglimento, non essendo la domanda introduttiva affetta da un vizio insanabile o in concreto non sanato e potendo la stessa essere riqualificata d'ufficio come istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

valutato opportuno, tuttavia, fissare nuova udienza al fine di consentire al debitore una difesa nei modi e nei tempi previsti dal Codice della Crisi,

p.q.m.

manda alla cancelleria affinché provveda alla definizione del presente procedimento nel ruolo prefallimentare e inserisca gli atti nel ruolo Procedimento Unitario,

fissa nuova udienza avanti al giudice designato al 8 novembre 2022 ore 11:15.

avverte il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza.

Si comunichi.

Bergamo, 13/9/2022

Il giudice relatore  
dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente  
dott.ssa Laura De Simone